

**ENERGIA: Diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico - Successivamente alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta in ordine alle modifiche progettuali apportate - Illegittimità dell'opposto diniego regionale - Illegittimo "corto circuito" procedimentale.**

**Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 14 settembre 2023, n. 525**

*“[...] l'impugnato diniego regionale opposto a tale ultima nota, oltre ad atteggiarsi in chiave distonica rispetto all'iter amministrativo delineato e prescritto dalla medesima Amministrazione (peraltro in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica), costituisce anche un evidente e illegittimo "corto circuito" procedimentale.*

*D'altro canto, la Regione Basilica non ha neppure svolto il riesame disposto con la richiamata ordinanza cautelare, utile a colmare il deficit testé evidenziato e a superare l'empasse così determinatosi.*

*Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda di annullamento e, per l'effetto, l'annullamento della nota impugnata [...]”.*

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale d'udienza;

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. La E.L. s.r.l., con ricorso depositato il 18 dicembre 2022, è insorta avverso la nota in epigrafe, recante il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione e l'esercizio di un parco eolico da ubicare nel Comune di Palazzo San Gervasio, località "M.M.", deducendone l'illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione Basilica, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
  - 2.1. Le Amministrazioni statali intimare sono comparse in giudizio con atto di stile.
3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 21 dicembre 2022, ritenuto il ricorso provvisto di sufficiente "fumus boni iuris", con ordinanza cautelare n. 185 del 2022 l'incidentale istanza cautelare è stata accolta, ai fini del riesame dell'atto impugnato da parte della Regione Basilicata.
4. La Regione Basilicata non ha ottemperato a tale incumbente.
5. All'udienza pubblica del 7 giugno 2023, previo deposito di scritti difensivi, il procuratore della ricorrente ha precisato la sua posizione e l'affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è fondato in parte<sup>7.1.</sup>, alla stregua della motivazione che segue.

6.1. Colgono nel segno i dedotti vizi di manifesto difetto d'istruttoria e contraddittorietà dell'atto avverso. Il diniego qui in delibazione si fonda sulla stringata motivazione che segue: "respinge la domanda di autorizzazione paesaggistica in quanto non è atto autonomo ma, da consolidata giurisprudenza, deve confluire nell'autorizzazione unica art. 12 D.P.R. n. 387 del 2003".

6.2. Orbene, risulta pianamente dagli atti di causa come sia stata l'Amministrazione regionale, in sede di conferenza di servizi volta, appunto, al rilascio dell'autorizzazione unica a rilevare, nel verbale della seduta della conferenza dei servizi del 24 settembre 2019, che "a) "con nota prot. n. (...) del 19.06.2018, l'Ufficio Energia convocava un incontro nel quale veniva comunicata la necessità di acquisire, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, la proroga del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con DGR n. 901/2013 ed in scadenza al 23/07/2018"; b) "con nota prot. n. (...) dell'11.07.2018", quindi, la Società trasmetteva "istanza di proroga del giudizio di compatibilità ambientale reso con la citata DGR n. 901 del 23/07/2013"; c) "con nota prot. n. (...) del 15.03.2019, l'Ufficio Compatibilità ambientale sospendeva l'istanza di proroga del giudizio di compatibilità in attesa di acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica in esso compresa"; d) "con nota prot. n. (...) dell'11.04.2019, l'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nel comunicare l'interferenza di un aerogeneratore dell'impianto eolico con le aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, ha richiesto documentazione integrativa al fine di avviare l'iter amministrativo di autorizzazione paesaggistica"; e) "con nota prot. n. (...) del 2.07.2019, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha ribadito ... la necessità di acquisire preventivamente all'istruttoria della proroga del giudizio di compatibilità ambientale, l'autorizzazione paesaggistica"; ... f) la "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al fine di esprimere il parere di competenza ai fini della tutela paesaggistica e archeologica, ritiene necessario acquisire la seguente ulteriore documentazione ..."; g) l'ing. G.T. dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, ribadisce ... la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che costituisce endoprocedimento della V.I.A., per il prosieguo dell'istruttoria finalizzata al rilascio della proroga del Giudizio di Compatibilità ambientale rilasciato con DGR n. 901/203"; h) l'Ufficio Urbanistica "rappresenta inoltre la necessità di acquisire un quadro d'unione di tutte le opere ..."; i) i "convenuti per tutto quanto sopra, sospendono i lavori della conferenza, rimettendo alla Società la facoltà di integrare quanto richiesto dagli uffici al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e conseguente istruttoria per la proroga della valutazione di impatto ambientale, in assenza delle quali non è possibile rilasciare l'autorizzazione unica ex art.

12 D.Lgs. n. 387 del 2003. Di tanti se ne dà atto con il presente verbale ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.".

6.2.1. A seguito della trasmissione, in data 17 marzo 2020, da parte della deducente della documentazione integrativa ivi richiesta, l'Ufficio Urbanistica, con nota prot. n. (...) del 10 febbraio 2021, ha comunicato l'avvenuta sospensione, da parte della Commissione regionale per la tutela del paesaggio, nella seduta del 4 febbraio 2021, di ogni determinazione sulla questione, nelle more della trasmissione di un nuovo "layout" in linea colle distanze tra gli aerogeneratori previste nella L.R. n. 38 del 2018.

6.2.2. La ricorrente ha ottemperato a quanto innanzi con nota del 25 febbraio 2022, nella quale ha dato conto delle modifiche progettuali apportate.

6.3. A fronte di ciò, l'impugnato diniego regionale opposto a tale ultima nota, oltre ad atteggiarsi in chiave distonica rispetto all'iter amministrativo delineato e prescritto dalla medesima Amministrazione (peraltro in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica), costituisce anche un evidente e illegittimo "corto circuito" procedimentale.

6.4. D'altro canto, la Regione Basilicata non ha neppure svolto il riesame disposto con la richiamata ordinanza cautelare, utile a colmare il deficit testé evidenziato e a superare l'empasse così determinatosi.

7. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento della domanda di annullamento e, per l'effetto, l'annullamento della nota impugnata.

7.1. Va diversamente disattesa la domanda di condanna dell'Amministrazione regionale a provvedere, essendo il procedimento già in corso e dovendo lo stesso riprendere il suo corso una volta caducato il contestato diniego, e residuando attività amministrativa non ancora esercitata, così come allo stato non si ravvisano, allo stato, gli estremi per la nomina di un "commissario ad acta", fermi restando gli strumenti sollecitatori all'uopo apprestati dall'ordinamento ove, in prosieguo, dovessero concretarsene i presupposti.

8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, relativamente alla Regione Basilicata, mentre vanno integralmente compensate con riguardo alle Amministrazioni statali.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

- condanna la Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso dell'ammontare del contributo unificato. Spese compensate relativamente alle Amministrazioni statali intimare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore